Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 11/05/2021

FATTO

In data 27.06.2016, il ricorrente stipulava contratto di prestito n. *******728 con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 22.09.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 25.01.2021, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro con ricorso n. 0179578 del 3.2.2021 e chiedeva la restituzione dei costi non maturati per la complessiva somma di euro 1.431,77, oltre spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00.
In data 27.06.2016, il ricorrente stipulava contratto di prestito n. *******731 con delegazione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 22.09.2020, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo del 25.01.2021, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni e delle spese. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro con ricorso n. 0179640 del 3.2.2021 e chiedeva la restituzione dei costi non maturati per la complessiva somma di euro 1.943,74, oltre spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00.
L'intermediario depositava controdeduzioni per ogni ricorso e rappresentava il carattere *up front* della commissione di accensione e delle provvigioni agente, l'esclusione della rimborsabilità degli oneri erariali, l'instaurazione innanzi all'autorità giudiziaria di un giudizio per l'accertamento negativo dell'obbligo di restituzione, richiedendo al ricorrente la

manifestazione della volontà di prosecuzione del procedimento arbitrale e, nel merito, concludendo per il rigetto del ricorso.
In sede di repliche, il ricorrente insisteva per l'accoglimento delle domande.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi nn. 0179578 - 0179640 del 3.2.2021 in virtù della connessione soggettiva e oggettiva sussistente tra gli stessi.
L'intermediario resistente ha rappresentato la sottoposizione della controversia all'autorità giudiziaria con la produzione di copia dell'atto di citazione in forza del quale ha convenuto il ricorrente innanzi al Giudice di Pace territorialmente competente con richiesta di notifica, a mezzo del servizio postale, in data 03.02.2021 e consegna dell'atto al destinatario in data 11.02.2021. La domanda formulata nell'atto di citazione reca la medesima *causa petendi* del ricorso proposto dal ricorrente. Il *petitum* (accertamento negativo del diritto al rimborso relativo a commissioni di accensione e provvigioni) è parzialmente coincidente con quello del ricorso (relativo a commissioni di accensione, provvigioni e spese di istruttoria).
Come è noto, ai sensi della Disposizioni che regolano il funzionamento dei Collegi ABF (sezione IV § 2) qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria nel corso del procedimento, «*la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'ABF. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 15 giorni dalla richiesta, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento. In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato*».
L'intermediario resistente, reputando la notifica dell'atto di citazione successiva alla presentazione del ricorso, ha chiesto al Collegio «*di invitare il ricorrente ad esprimersi circa la volontà di proseguire o meno nel procedimento arbitrale*». In sede di replica, il ricorrente ha manifestato l'interesse alla prosecuzione del procedimento relativo, *ex* art. 125 - *sexies* t.u.b., all'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata di due contratti di finanziamento.
La richiesta dell'intermediario sull'accertamento della volontà del ricorrente impone di considerare che tra le parti è pacifica la sottoposizione della controversia all'autorità giudiziaria dopo l'instaurazione del procedimento innanzi all'Arbitro sì che la dichiarazione del ricorrente espressa in sede di repliche giustifica la prosecuzione del procedimento innanzi a questo Arbitro.
Tuttavia, giova rammentare che, in caso di litispendenza e di continenza di cause, l'art. 39 c.p.c. individua il giudice preventivamente adito sulla base della notificazione della citazione ovvero del deposito del ricorso. Come statuito da Cass., SS.UU., 6 novembre 2014, n. 23675 «*ai fini dell'applicazione del criterio della prevenzione di cui all'art. 39, ultimo comma, cod. proc. civ., occorre avere riguardo al momento in cui la notifica si è perfezionata con la consegna al destinatario (o a chi sia abilitato a ricevere l'atto), che non viene anticipato nel caso in cui tra due cause, rispetto alle quali si ponga un problema di litispendenza o continenza, una sia introdotta con ricorso e l'altra con citazione*». La Corte ha affermato il principio in forza del quale, per determinare la litispendenza ai fini della prevenzione tra cause in rapporto di continenza, una iniziata con ricorso monitorio e una iniziata con citazione, per quest'ultima si ha riguardo al perfezionamento del procedimento di notificazione tramite consegna dell'atto al destinatario, non operando la scissione soggettiva del momento perfezionativo per il notificante e il destinatario, che vale solo per

le decadenze non addebitabili al notificante; né può invocarsi il principio di uguaglianza tra gli attori, in rapporto alla pendenza della lite monitoria già al momento del deposito del ricorso, atteso che la maggiore o minore incidenza dell'impulso di parte nell'individuazione del giudice naturale della controversia è solo l'effetto indiretto della differente disciplina processuale, discrezionalmente prevista dal legislatore

L'applicazione dell'art. 39, comma 3 c.p.c., così come interpretato dal Giudice di legittimità, conferma l'anteriorità dell'instaurazione del presente procedimento (03.02.2021) rispetto alla sottoposizione della controversia all'autorità giudiziaria (11.02.2021).

L'art. 125 - *sexies* t.u.b. ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha affermato che l'art.125 *sexies* t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le censure mosse dall'intermediario resistente alla pronuncia della CGUE non sono meritevoli di accoglimento perché in palese violazione dei principi statuiti dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Irrilevante è l'invocato precedente giurisprudenziale del Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante*, 22 novembre 2019, n. 10489,* seguito anche da opposte statuizioni del medesimo ufficio giudiziario (Tribunale di Napoli, G.U. Tedesco, 10.03.2020, n. 2391; Tribunale di Napoli, G.U. Pastore Alinante, 7 febbraio 2020, n. 1340; 29.06.2020, n. 4433, G.U. Pastore Alinante) e del Tribunale di Torino, G.U. Astuni, 21 marzo 2020, Tribunale di Mantova, 2 febbraio 2021. Giudice Arrigoni, nonché nell'ambito di procedimenti cautelari, del Tribunale di Milano, ordinanze nn. 27406 e 27398 del 3 novembre 2020, e del Tribunale di Torino, ordinanza n. 2770 del 22 settembre 2020.

La commissione di accensione del finanziamento di entrambi i contratti indicata *sub* A è «*destinata alla copertura di ogni onere e costo sostenuto e comunque gravante sul Finanziatore per ogni prestazione relativa alla fase di esecuzione del contratto ivi compreso: la elaborazione dei dati in funzione delle leggi in materia di antiriclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le attività connesse al reperimento della provvista, l'acquisizione materiale della documentazione contrattuale e delle certificazioni necessarie, la copertura dei rischi operativi che abbiano a manifestarsi limitatamente al periodo intercorrente tra l'erogazione e la decorrenza del prestito, l'archiviazione della documentazione per il periodo normativamente previsto, le spese postali (diverse da quelle per le comunicazioni periodiche), i costi per l'analisi e la valutazione del rischio, i rapporti con la rete distributiva, con riguardo particolare ma non esclusivo al controllo sull'operato svolto nell'ambito della concessione del prestito nonché per la registrazione del relativo rapporto contabile provigionale, ed ogni altra attività connessa alla concessione del prestito*».

La commissione remunera prestazioni che riguardano l'intera durata del rapporto contrattuale e, pertanto, deve essere considerata *recurring.* Al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, gli importi della commissione di accensione (euro 636,89) del contratto n. *******728 e della commissione di accensione (euro 1.217,89) del contratto n. *******731 devono essere moltiplicate per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (settantuno). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della quarantanovesima rata, la quota non maturata della commissione di accensione del contratto n. *******728 è pari a 376,83; la quota non maturata della commissione di accensione del contratto n. *******731è pari a euro720,58.
Le spese di entrambi i contratti indicate *sub* E riguardano «*spese di istruttoria precontrattuale, registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione*». Esse hanno carattere *up front* perché espressamente riferite *a* «*prestazioni relative alle attività propedeutiche e pretermesse al prestito connesse alla mera fase precontrattuale quali la ricezione delle richieste di finanziamento, la verifica di perfettibilità sui requisiti creditizi e assicurativi, le spese di registro e notifica e la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione*». Medesimo carattere deve essere ascritto alle provvigioni intermediario *sub* C di entrambi i contratti dirette alla remunerazione «*dei soggetti, abilitati per legge, alla cui organizzazione – nell'intermediazione del prestito, il Consumatore ha discrezionalmente ritenuto di rivolgersi per concorrere all'attività istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili, per delegarlo alla ricezione dell'assegno corrispondente alla somma che verrà erogata e quindi per le attività esclusivamente afferenti la conclusione dell'affare*».
Il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, l'intermediario, per le provvigioni intermediario, è tenuto alla restituzione di euro 541,11 per il contratto n. *******728 e euro 646,66 per il contratto n. ********731; per le spese di istruttoria è tenuto alla restituzione di euro 120,62 per il contratto n. n. *******728 e euro 120,62 per il contratto *******731.
La natura seriale della controversia esclude la liquidazione di spese di assistenza difensiva.
Pertanto l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro (376,83 + 720,58 + 541,11 +646,66 + 120,62 + 120,62 =) 2.526,42, arrotondata a euro 2.526.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.526,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO